

ARCADIS (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo) C.F.: 95109910638
STATUTO (articolo 7, legge regionale 8 agosto 2014 n. 19)

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI:

- ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'
- ART. 2 – DENOMINAZIONE E LOGO
- ART. 3 – SEDE
- ART. 4 – ATTIVITA'

CAPO II – COMPETENZE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI:

- ART. 5 – ORGANI
- ART. 6 – DIRETTORE GENERALE
- ART. 7 – COMITATO TECNICO DI GESTIONE
- ART. 8 – COLLEGIO DEI REVISORI

CAPO III – VIGILANZA E DIRIGENZA:

- ART. 9 - VIGILANZA
- ART. 10 - DIRIGENZA

CAPO IV – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA:

- ART. 11 –ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO GENERALE

CAPO V – UFFICI, PERSONALE E MEZZI FINANZIARI:

- ART. 12 – UFFICI E REGOLAMENTI
- ART. 13 – PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
- ART. 14 – MEZZI FINANZIARI
- ART. 15 – PATRIMONIO

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI:

- ART. 16 – ATTIVITA' AD ESAURIMENTO
- ART. 17 – RINVIO
- ART. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Principi generali e finalità)

1 - L'attuazione degli interventi in Regione Campania in materia di tutela e difesa del suolo, bonifiche e tutela delle acque è svolta dall'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo, di seguito denominata ARCADIS, istituita con l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2004), integrata dall'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania -Legge Finanziaria regionale 2008) e disciplinata dalla legge regionale 8 agosto 2014 n.19.

2 - L'ARCADIS è ente strumentale della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale.

ART. 2

(Denominazione e logo)

1 – L'Ente assume la denominazione di "ARCADIS".

2 – Il direttore generale in sede di regolamentazione adotta il logo dell'Ente con la denominazione di cui al comma 1.

ART. 3

(Sede)

1 - L'ARCADIS ha la sede legale in Sarno (SA), nell'edificio deputato alla Protezione Civile Regionale, ubicato all'interno del Centro Integrato di via Ingegno s.n.c., dove opera la sua organizzazione centrale e la sede distaccata in Napoli, alla via Marchese Campodisola n. 21, nei locali di proprietà della Regione Campania.

ART. 4

(Attività)

1 - L'ARCADIS svolge, in conformità agli indirizzi programmatici ed alle direttive della Regione e fatti salvi i compiti e le funzioni delle Autorità di bacino che operano sul territorio regionale, le seguenti attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche in materia di tutela e difesa del suolo:

- a) progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela delle acque;
- b) interventi volti alla riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti;
- c) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio;
- d) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità;
- e) predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito della difesa del suolo;
- f) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo.

2 - All'ARCADIS possono essere affidati, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti, compatibili con l'oggetto sociale, da parte degli enti locali o di altri enti pubblici.

CAPO II – COMPETENZE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

ART. 5

(Organi)

1 - Sono organi dell'ARCADIS:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori;
- c) il comitato tecnico di gestione.

ART. 6

(Direttore Generale)

1 - Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, previa manifestazione d'interesse e conseguente procedura d'individuazione, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni regolanti l'accesso alla dirigenza della Regione Campania;
- b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo.

2 - Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARCADIS ed è responsabile dell'efficienza, efficacia e economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.

3 - Il direttore generale cura la direzione dell'ARCADIS, predispone e provvede in particolare:

- a) alla redazione dello statuto;
- b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e contabilità;
- c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
- d) all'adozione del programma annuale di attività;
- e) all'individuazione dei criteri per la definizione della dotazione organica;
- f) all'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
- h) per quanto di competenza dell'ARCADIS, all'approvazione dei progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del precedente art.4;
- i) al conferimento degli incarichi di cui al comma 3 dell'art.12 della legge regionale 8 agosto 2014 n.19.

4 - Il direttore generale presenta:

- alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;
- al Consiglio regionale una relazione sulle attività e gli interventi svolti, unitamente alle relazioni di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 9 della legge regionale 8 agosto 2014 n.19.

5 - Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza o di revoca dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento

di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla vigente normativa.

6 - E' incompatibile con la carica di direttore generale e di componente del comitato tecnico di gestione colui che abbia riportato condanne penali, per delitti non colposi con sentenze passate in giudicato ed è, altresì, incompatibile con la sussistenza di lavoro dipendente o autonomo.

7 - In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del direttore generale le funzioni del medesimo sono svolte dal titolare della maggiore anzianità di servizio nell'espletamento di funzioni dirigenziali presso l'ARCADIS, fino alla nomina del nuovo direttore generale.

8 - Il vicario, individuato ai sensi del comma precedente, sostituisce il direttore generale anche nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni previsto dalla legge.

ART. 7

(Comitato tecnico di gestione)

1 - Il comitato tecnico di gestione è costituito dal direttore generale, che lo presiede, e da due componenti designati dagli assessori competenti in materia di tutela e difesa del suolo e di bonifiche e tutela delle acque, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nei settori di attività dell'ARCADIS.

2 - Il comitato tecnico di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto.

3 - Il Comitato di gestione esprime parere preventivo, obbligatorio e non vincolante in ordine ai progetti delle opere e degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4 del presente Statuto, nonché, qualora richiesto dal Direttore Generale, in ordine agli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, al bilancio di previsione annuale e pluriennale ed al rendiconto generale; il parere non vincolante è altresì acquisito su ogni questione che il direttore generale ritenga di portare all'esame del Comitato tecnico di Gestione e, comunque, in tutti i casi previsti dai regolamenti approvati ai sensi del successivo art.14.

4 - Il Comitato tecnico di gestione si riunisce su convocazione del Direttore Generale ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno due volte all'anno. Il Comitato Tecnico di Gestione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne facciano richiesta, in maniera congiunta, i componenti nominati dalla Regione Campania al fine di deliberare in ordine a proposte da sottoporre al Direttore Generale per la relativa approvazione; in tali casi il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può non tenere conto delle proposte deliberate dal Comitato Tecnico di Gestione. Alle sedute del Comitato assiste con le funzioni di segretario verbalizzante un funzionario dell'Agenzia designato dal Direttore.

5 - Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato tecnico di gestione i rappresentanti di altre amministrazioni o Agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

6 - L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

7 - Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti il direttore generale ed almeno uno dei componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può chiedere il rinvio della discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

8 - Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario.

9 - Le sedute del Comitato sono presiedute dal direttore. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10 - Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale, a cura del segretario verbalizzante.

11 - Non possono essere nominati componenti del Comitato tecnico di gestione:

- a) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;
- b) i dipendenti di ARCADIS ed i soggetti legati ad un rapporto convenzionale con la stessa;
- c) i fornitori di ARCADIS, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società operanti nelle materie di competenza di ARCADIS;

- d) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività di ARCADIS ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. o si trovino nelle altre condizioni previste dal citato articolo.

12 – I componenti decadono dalla carica:

- in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- in caso di assenza, anche se motivata, per un periodo superiore a sei mesi consecutivi;
- in caso di gravi e reiterate inadempienze, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e) della legge regionale 8 agosto 2014 n. 19.

13 – La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

14 – Eventuali cause sopravvenute che compromettano gravemente l'attività del Comitato sono comunicate dal direttore generale al Presidente della Giunta regionale entro tre giorni.

15 – I componenti del Comitato Tecnico di Gestione nominati dalla Regione Campania hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni singola seduta, pari a quello previsto per i consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.

ART. 8

(Collegio dei revisori)

1 - Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi dei revisori dei conti della Regione Campania.

2 - Il presidente provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

3 - Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al direttore generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4 – Il collegio dei revisori trasmette alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS.

5 - Al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al quindici ed al dieci per cento del compenso attribuito al direttore generale, nonché il trattamento di missione, pari a quello previsto per i dirigenti regionali, se, per ragioni del loro ufficio, si recano fuori dal comune in cui ha sede l'ARCADIS.

6 - I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

7 – Non possono essere nominati membri:

- a) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;
- b) i dipendenti di ARCADIS ed i soggetti legati ad un rapporto convenzionale con la stessa;
- c) i fornitori di ARCADIS, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società operanti nelle materie di competenza di ARCADIS;
- d) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività di ARCADIS ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. o si trovino nelle altre condizioni previste dal citato articolo.

8 – I membri decadono dalla carica:

- in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- in caso di assenza, anche se motivata, per un periodo superiore a sei mesi consecutivi;
- in caso di gravi e reiterate inadempienze, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. e) della legge regionale 8 agosto 2014 n. 19.

9 – La decadenza è dichiarata dalla Giunta regionale.

10 – Eventuali cause sopravvenute che compromettano gravemente l'attività del Collegio sono comunicate dal direttore generale al Presidente della Giunta regionale entro tre giorni.

CAPO III – VIGILANZA E DIRIGENZA

ART. 9

(Vigilanza)

Il controllo interno sull'attività dell'ARCADIS spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

La vigilanza sull'ARCADIS -ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 9, della legge 8 agosto 2014 n. 19- è esercitata dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Regionale, secondo le rispettive competenze statutarie.

ART. 10

(Dirigenza)

I dirigenti dell'ARCADIS:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

CAPO IV – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**ART. 11**

(Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto generale)

1 - L'esercizio finanziario dell'ARCADIS coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti, gli eventuali provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale, adottati dal Direttore Generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, sono sottoposti all'esame della Giunta Regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 30 Aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania, art. 34, comma 1, Decreto legislativo 28 Marzo 2000 n. 76).

3 - Nel caso in cui, alla cessazione dei regimi commissariali indicati dall'art. 13 della legge 8 agosto 2014 n. 19, i corrispondenti fondi residuali restano sulla relativa contabilità speciale che viene intestata all'ARCADIS, le attività di rendicontazione sono disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V – UFFICI, PERSONALE E MEZZI FINANZIARI**ART. 12**

(Uffici e regolamenti)

1 - In relazione alle attività dell'ARCADIS, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni e integrazioni.

2 - L'ARCADIS disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi. Il regolamento definisce anche i requisiti minimi previsti per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica.

3 - L'ARCADIS tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.

4 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5 - L'ARCADIS adotta i seguenti regolamenti:

- regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti di ARCADIS;
- regolamento per la disciplina dei contratti;
- regolamento di contabilità;
- regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 dell'art.12 della legge regionale 8 agosto 2014 n. 19.

6 - L'ARCADIS può integrare e modificare gli indicati regolamenti e può, altresì, adottare ogni ulteriore regolamento che dovesse rendersi necessario per garantire la migliore efficacia, efficienza ed economicità della propria azione amministrativa.

ART. 13

(Personale e relazioni sindacali)

1 - Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento dell'ARCADIS.

2 - L'ARCADIS adotta un sistema di relazioni sindacali conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3 - Ai fini della contrattazione collettiva, l'ARCADIS partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto Enti Locali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa dell'Amministrazione si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

ART. 14

(Mezzi finanziari)

L'ARCADIS dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
- b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;
- d) proventi derivanti dalle attività svolte sulla base di convenzioni;
- e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per lo svolgimento di compiti istituzionali.

ART. 15

(Patrimonio)

L'ARCADIS ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare che forma oggetto di apposito inventario.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

(Attività ad esaurimento)

1 - L'ARCADIS, oltre ai compiti di cui all'articolo 2, quale attività di gestione ad esaurimento, provvede, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica, per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al completamento degli interventi programmati, come previsto dall'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1.

2 - L'onere finanziario grava sui fondi residuali che sono trasferiti dai commissari delegati alla Regione Campania dopo la cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica, bonifiche, tutela delle acque e del fiume Sarno e destinati alle attività medesime, secondo un piano finanziario che è predisposto dall'ARCADIS ed approvato dalla Giunta regionale.

ART. 17

(Rinvio)

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 18

(Norme transitorie e finali)

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Direttore Generale
Ing. Pasquale Marrazzo